



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 503 DEC 20 DEL 12/04/2013

.

Oggetto: L.R. 23 giugno 1998, n. 18 **Í Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo** . Art. 2
Definizione attività agrituristiche.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977 e ss.mm.ii.

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii.

VISTO la legge 20 febbraio 2006, n. 96. Disciplina dell'agriturismo.

VISTA la legge regionale 23 giugno 1998, n. 18. Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo

VISTA la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 che modifica la legge regionale 23 giugno 1998, n. 18.

VISTA la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 che modifica la legge regionale 23 giugno 1998, n. 18.

CONSIDERATO che l'art. 2 della legge regionale n. 18/98 considera attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame che devono comunque rimanere principali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

CONSIDERATO che rientra fra le attività agrituristiche l'ospitalità in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola e nei locali di abitazione dell'imprenditore, anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio.

CONSIDERATO che rientra fra le attività agrituristiche la somministrazione da parte dell'operatore di pasti e bevande, costituiti da prodotti di produzione propria o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale.

RITENUTO opportuno precisare che il legislatore regionale non esclude la possibilità per l'operatore agrituristico di dotare l'azienda agricola di unità abitative indipendenti comprensive di cucina con uso autonomo e di fornire, quindi, solo il servizio di ospitalità o, a seconda dei casi, un servizio di somministrazione di pasti e bevande parziale.

RITENUTO che consentire alle aziende agrituristiche di dotarsi di unità abitative indipendenti comprensive di cucina con uso autonomo non contrasta con la *ratio* della legge e con gli obblighi posti in capo all'operatore agrituristico sempreché l'attività agricola rimanga l'attività principale

DECRETA

ART. 1 Per le causali citate in premessa è consentito che l'attività di ricezione e ospitalità svolta dall'operatore agrituristico, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii., possa svolgersi anche in unità abitative indipendenti con uso autonomo della cucina, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

ART. 3 Il presente decreto è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

L'ASSESSORE

Oscar Cherchi